



# CITTÀ DI CLUSONE

Provincia di Bergamo

SETTORE POLIZIA LOCALE

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Tel 0346 89619 - e-mail [polizia@comune.clusone.bg.it](mailto:polizia@comune.clusone.bg.it)

## ORDINANZA N. 26 DEL 10/07/2026

**OGGETTO: ART. 7 CDS - ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DAL 13 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2026**

### IL RESPONSABILE

PRESO ATTO delle direttive della Giunta Comunale, la quale proponeva di modificare parzialmente la zona a traffico limitato al fine di garantire la fruibilità del territorio al cittadino e salvaguardare il paesaggio turistico nel Centro Storico Cittadino durante il periodo estivo;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 4 del 16/01/2020;

VISTO il Regolamento per la disciplina della zona a traffico approvato con Delibera di Consiglio n. 5 del 10/04/2018;

VISTO l'art.7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n.285 ed il Regolamento di esecuzione D.P.R. 16.09.1996, N.610;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli artt. 1 e 21bis della L. 241/1990 e s.m.i., nel testo coordinato attualmente vigente;

VISTI gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., nel testo coordinato attualmente vigente e quindi accertati i poteri;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 05/2026 del 28.05.2026 di attribuzione dell'incarico di responsabile di posizione organizzativa per il Settore Polizia Locale;

per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada e per i motivi sopra descritti, che di seguito si intendono integralmente riportati

## ORDINA

**NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 13 LUGLIO ED IL 31 AGOSTO 2026:**

- a) **L'istituzione del DIVIETO DI TRANSITO e DIVIETO DI SOSTA per i veicoli e/o categorie di veicoli non autorizzati nelle seguenti vie cittadine:**

**Zona 1:** Via Mazzini; Piazza Paradiso; Piazza Uccelli; Via Nazari; via Cli ; Via Canepa; Via May; Via Belotti; Via Marconi; Via Col Parans; Piazza della Rocca; Via Invico; piazza Martiri della Libertà;

**Zona 2:** Via Giudici; Via Zuccano; Via Sora; Via delle Chiodere; Via Fanzago; Via Querena; Via Brasi; Piazza dell'orologio; Piazza Marinoni; Vicolo Caio; Piazza Baradello; Vicolo Lanieri; Via Carpinoni; Via de Bernardi;

**b) La vigenza ed attivazione del DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA di cui alla precedente lett. a) dispone i suoi effetti con il seguente calendario ed orario:**

GIORNI	DALLE ORE	ALLE ORE	PERIODO
Lunedì /gg mercato	10:00 (6.00 via Brasi)	19:00	dal 13 al 31 luglio 2026
Martedì/Mercoledì/ Giovedì/Venerdì/ Domenica	10:00 16:00	12:00 19:00	
Sabato	10:00 16:00	12:00 22:00	

GIORNI	DALLE ORE	ALLE ORE	PERIODO
Lunedì /gg mercato	10:00 (6.00 via Brasi) 20:30	19:00 22:00	dal 1° al 31 agosto 2026
Martedì/Mercoledì/ Giovedì/Venerdì/ Domenica	10:00 16:00 20:30	12:00 19:00 22:00	
Sabato	10:00 16:00	12:00 22:00	

c) L'istituzione del divieto di sosta all'interno della Z.T.L. da parte di qualsiasi veicolo autorizzato e non, durante gli orari di vigenza della stessa ed è prevista la sanzione accessoria della rimozione forzata, fatta eccezione per le attività di carico e scarico merci in regime di ATP, medicinali e servizio postale da realizzarsi negli appositi spazi contrassegnati;

### **Veicoli che possono circolare in ZTL senza specifiche autorizzazioni**

- 1) All'interno della ZTL possono circolare senza obblighi e limitazioni i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Giudiziaria, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, della Protezione Civile, nonché le autoambulanze, i veicoli di Istituti di Vigilanza, scorta portavalori identificabili dalla scritta di appartenenza per espletamento del servizio in siti ricompresi nella ZTL e, in genere, i mezzi impegnati in operazioni di emergenza.
- 2) Possono circolare senza necessità di permesso i velocipedisti, rispettando anch'essi i sensi unici di marcia e i veicoli di proprietà o a servizio dell'Amministrazione Comunale.

### **AVVISA CHE**

- Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti, nonché quelle previste dal Codice Penale o dalla Leggi speciali per le falsità

documentali (esibizione, uso o creazione di atti falsi in tutto o in parte ed uso improprio) o per la mendacità nelle dichiarazioni e/o attestazioni;

- Soggiace alle medesime sanzioni amministrative di cui al D.Lgs 30.04.1992 n°285 anche il titolare di autorizzazione che non ne osservi le prescrizioni d'utilizzo, la cui autorizzazione risulti scaduta di validità, sia decaduta o revocata, che non abbia provveduto all'aggiornamento della targa del veicolo, che non rispetti il percorso imposto o che effettui la sosta del veicolo sebbene autorizzato al solo transito in area ZTL.
- Soggiace alla medesima fattispecie sanzionatoria il conducente/obbligato in solido dell'autoveicolo in uso o destinati al trasporto di persone invalide, munito di regolare e valido contrassegno che non provvedano al preventivo accredito al transito o non provvedano a darne comunicazione scritta entro e non oltre le 72 ore successive al transito all'ufficio Polizia Locale o che transitino o sostino all'interno della ZTL senza avere a bordo la persona invalida.

### **AVVERTE CHE**

Gli organi di Polizia della Strada di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n°285 sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

### **DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

### **AVVERTE INOLTRE CHE**

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, è ammissibile il ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- Giurisdizionale, in applicazione del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104 e s.m.i., per presunzione di incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione territorialmente competente;
- Straordinario, innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i., entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza.

La presente ordinanza annulla e sostituisce l'ordinanza n. 4 del 16/01/2020 dal 13 luglio 2026 sino al 31 agosto 2026.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE**  
TOMASONI ILARIA / Namirial S.p.A./02046570426